



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2022

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2 - Istituzione
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Obiettivi
- Art. 5 - Funzioni

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

- Art.6 - Organi

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 - Durata in carica
- Art. 9 - Consiglieri Comunali
- Art.10 - Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
- Art.11 - Competenza per il Regolamento del Consiglio
- Art.12 - Sedute del Consiglio
- Art.13 - Convocazione dei Consiglieri
- Art.14 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art.15 - Dimissioni e surroga
- Art.16 - Pubblicità delle sedute
- Art.17 - Segretario e verbalizzazione

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- Art.18 - Nomina della Giunta
- Art.19 - La Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
- Art.20 - Funzionamento della Giunta
- Art.21 - Attribuzioni della Giunta

CAPO IV - IL SINDACO

- Art.22 - Il Sindaco
- Art.23 - Competenze del Sindaco

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE

- Art.24 - Forme associative

TITOLO IV

COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Art.25 - Il Coordinatore

Art.26 - Nomina del Coordinatore

TITOLO V **ELEZIONI**

Art.27 - Commissione di vigilanza

Art.28 - Adempimenti della Commissione di vigilanza

Art.29 - Elettorato attivo e passivo e candidature

Art.30 - Elezioni

Art.31 - Spoglio e proclamazione degli eletti

Art.32 - Insediamento ufficiale

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.33 - Modificazioni e abrogazioni del Regolamento

Art.34 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI FOSSALTA DI PIAVE

PREMESSE:

1. Richiamato l'art. 12 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a fronte del quale gli Stati devono assicurare al bambino/a capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità;
2. Richiamati l'art.3 della Legge 285/97 che prevede la realizzazione di azioni positive per l'esercizio dei diritti civili fondamentali da parte di bambini e ragazzi e l'art. 7 della suddetta Legge che prevede, altresì, la possibilità di perseguire tale finalità attraverso misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa;
3. Sottolineato il diritto alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi che deve essere garantito con adeguate modalità;
4. Sottolineato, inoltre, che la partecipazione è elemento fondamentale di un complessivo percorso educativo avente, come finalità primaria, la costruzione di un senso di cittadinanza consapevole orientato alla maturazione di un sentimento di piena appartenenza alla comunità;
5. Sottolineato, infine, che è opportuno garantire ai ragazzi un risultato concreto ossia la realizzazione di un qualche intervento direttamente pensato anche di non rilevante incidenza economica, e un confronto diretto tra il Consiglio Comunale cittadino e il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

ART.1

(Riferimenti normativi)

In considerazione di:

- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
- Legge 27 maggio 1991 n. 176: Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo
- Legge 28 agosto 1997 n. 285: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
- Legge regionale Veneto del 20 maggio 2020 n. 18: Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze come strumento di partecipazione.
- Vigenti disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali.

ART.2

(Istituzione)

1. È istituito nel Comune di Fossalta di Piave il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (da qui in avanti denominato anche C.C.R.R.).
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze rappresenta la comunità dei giovani che frequentano le scuole del paese e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È chiamato a operare perseguendo i valori della democrazia, del dialogo e della collaborazione.
3. Le competenze, l'organizzazione e le modalità di elezione del suddetto organismo sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART.3

(Sede)

Il Consiglio e la Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze hanno sede nella sala consiliare della sede

Municipale, sita in P.zza IV Novembre, al civico n. 5.

ART.4
(Obiettivi)

Gli obiettivi si individuano in:

1. Promuovere la cultura partecipativa e il rispetto dei valori in essa contenuti, tramite l'esercizio della democrazia;
2. Fornire ai Soggetti membri dell'Ente Locale la visione dei ragazzi e delle ragazze sul territorio e sulle sue esigenze;
3. Creare uno spazio di parola, di espressione, di riflessione, di decostruzione e di rielaborazione;
4. migliorare ed approfondire la conoscenza del proprio ambiente di vita per rendere più agevole l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali del territorio;
5. Garantire momenti assembleari in cui le idee e le proposte dei ragazzi possano trovare ascolto efficace;
6. Raccogliere proposte e idee di elaborazione su progetti finalizzati a favorire la conquista dell'autonomia dei cittadini e delle cittadine più giovani e a promuovere buone pratiche di inclusione sociale, orientate a una comunità resiliente e coesa.

ART.5
(Funzioni)

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze:
 - a) ha funzioni propositive e consultive rispetto agli organi politici del Comune in relazione alle varie istanze che provengono dal mondo giovanile e alle relative problematiche con particolare riferimento alla tutela e alla difesa dei diritti dell'infanzia e dei giovani;
 - b) organizza e promuove iniziative, eventi e manifestazioni volti alla popolazione giovanile del paese nonché incontri di formazione/informazione di interesse dell'intera cittadinanza;
 - c) si impegna a partecipare in modo attivo alla vita politica e amministrativa del paese;
 - d) si impegna a promuovere la conoscenza della Costituzione italiana, oltre le competenze e le funzioni del Comune di Fossalta di Piave.
2. Le decisioni prese dal CCRR, sotto forma di pareri e proposte, sono trasmesse al Sindaco e alla Giunta del Comune di Fossalta di Piave per le considerazioni del caso.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART.6
(Organi)

Sono organi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

ART.7
(Composizione)

1. Il numero dei Consiglieri che costituiscono il CCRR dipende dal numero delle classi che partecipano (classi V della scuola primaria e classi I e II della scuola secondaria di 1° grado).
2. Ogni classe ha diritto ad eleggere massimo tre Consiglieri.

ART.8
(Durata in carica)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dura in carica due anni dalla data del suo insediamento.

ART.9
(Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione studentesca delle Scuole di Fossalta di Piave con particolare riferimento alla classe di appartenenza.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART.10
(Competenze del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze)

Il Consiglio, nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti, elegge al proprio interno il Sindaco, discute ed approva un apposito documento (anche denominato Programma Amministrativo) contenente gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e dai Consiglieri. Tutti i provvedimenti del Consiglio dovranno essere adottati in coerenza con tale documento.

ART.11
(Competenza per il Regolamento del Consiglio)

1. Il Consiglio può esprimere le proprie proposte di modifica del presente regolamento.
2. La proposta viene dunque sottoposta all'attenzione del Sindaco del Comune, quindi dell'intero Consiglio Comunale che provvederà all'esame del testo e all'eventuale approvazione delle modifiche.

ART.12
(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sedute formali e informali.
2. Le sessioni ordinarie devono svolgersi obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) prima seduta per l'insediamento ufficiale del C.C.R.R;
 - b) alla fine del primo anno del mandato amministrativo;
 - c) alla fine del mandato amministrativo;
3. I rispettivi O.d.G. dovranno contenere l'approvazione del Programma Amministrativo; la relazione annuale sull'operato del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; la relazione di fine mandato.

ART.13
(Convocazione dei Consiglieri)

Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da trasmettere via e-mail, fissando giorno e ora della seduta, o altra modalità concordata durante il primo incontro.

ART.14
(Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute)

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, previa notifica all'interessato.

ART.15

(Dimissioni e surroga)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Sindaco e poste all'attenzione del Consiglio in forma scritta dal Consigliere medesimo; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) al posto del Consigliere dimissionario subentra nel CCRR il primo candidato non eletto della classe di appartenenza del dimissionario;
 - b) nel caso in cui il Consigliere dimissionario fosse della scuola secondaria e nella sua classe non ci fossero altri candidati, subentrerà il primo dei Consiglieri non eletti comunque della scuola secondaria;
 - c) nel caso in cui il Consigliere dimissionario facesse parte della Scuola Primaria e nella sua classe non ci fossero altri candidati, subentrerà nel CCRR il primo dei Consiglieri non eletti comunque della scuola primaria.
2. Il Coordinatore (di cui al successivo art. 25) darà comunicazione di quanto sopra al Sindaco del Comune.

ART.16

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
2. Ai lavori del CCRR sarà data la massima pubblicità con procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale Cittadino. Presso la sede comunale e in ogni plesso scolastico verranno affissi i calendari delle riunioni. Le sedute sono aperte ai pari, purchè non impediscano il regolare svolgimento delle attività.

ART.17

(Segretario e verbalizzazione)

1. Il Sindaco provvede, con proprio decreto, a nominare all'interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze un Segretario.
2. Il Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
3. In assenza del Segretario alle sedute formali del Consiglio e della Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze l'organo può scegliere a maggioranza dei presenti uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario.
4. È compito del Segretario, o in sua assenza di un sostituto scelto dal Sindaco, compilare il registro delle riunioni a ogni seduta della Giunta e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, avendo cura di scrivere i presenti e l'Ordine del Giorno.
5. Il verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
6. Ciascun verbale è letto e approvato nella seduta formale successiva a maggioranza dei presenti.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART.18

(Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, in numero di quattro Assessori, individuati tra i Consiglieri eletti con il numero maggiore di preferenze, facendo in modo che ve ne sia almeno uno per ogni ordine di scuola e garantendo pari opportunità tra i sessi.
2. Tra questi il Sindaco sceglie un Vice Sindaco.

ART.19

(La Giunta Comunale dei Ragazzi)

1. La Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze è l'organo costituito dal Sindaco dal vice sindaco e dai tre Assessori e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale

dei Ragazzi e delle Ragazze.

2. Il Sindaco può conferire la cura di settori specifici o specifiche deleghe nelle materie di competenza, di interesse o comunque concernenti i temi principali delle idee del Programma Amministrativo.
3. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
4. Il Sindaco comunica la composizione della Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori.

ART.20

(Funzionamento della Giunta)

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

ART.21

(Attribuzioni della Giunta)

Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti ambiti:

- a) Ambiente, viabilità e sicurezza del territorio;
- b) Associazioni, sport e tempo libero;
- c) Istruzione, cultura, iniziative ed eventi.

CAPO IV

IL SINDACO

ART.22

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, eletto nella prima seduta tra i Consiglieri neoeletti, è la figura responsabile dell'operato del Consiglio e della Giunta del CCRR.
2. Rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nelle uscite ufficiali e in ogni occasione in cui avrà modo di collaborare con le Istituzioni.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.
4. Prima di assumere le funzioni, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, il Sindaco presta giuramento di svolgere con lealtà il proprio incarico.
5. Nel caso in cui il Sindaco eletto sia dimissionario, nel periodo rimanente fino alle nuove elezioni sarà sostituito nelle sue funzioni di Sindaco dal Vice Sindaco.

ART.23

(Competenze del Sindaco)

Al Sindaco spetta:

- a) rappresentare il Consiglio e la Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze;
- b) nominare, con proprio decreto, il Segretario e gli Assessori;
- c) convocare, presiedere e disciplinare le sedute della Giunta e del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze;
- d) stabilire gli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta e del Consiglio.

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE

ART.24

(Forme associative)

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegue finalità riconosciute di interesse del mondo giovanile.
2. Intraprende gemellaggi con altri Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze come forma e occasione di scambio formativo.

TITOLO IV COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

ART.25 **(Il Coordinatore)**

1. È istituita la figura del Coordinatore che ha il compito di coordinare l'operato del Consiglio e della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
2. Tale figura avrà la funzione di educare i ragazzi ai valori della democrazia, del dibattito costruttivo e della collaborazione e di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente Regolamento.
3. Il Coordinatore dovrà periodicamente confrontarsi con il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave, o suo delegato, circa l'attività dell'Istituzione giovanile.

ART.26 **(Nomina del Coordinatore)**

1. Il Coordinatore del C.C.R.R. è nominato con decreto del Sindaco del Comune con decorrenza biennale, in corrispondenza dell'insediamento di un nuovo mandato.
2. Possono essere nominati alla carica di Coordinatore un docente della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di I° grado, un membro del Consiglio Comunale cittadino, o un ragazzo che abbia fatto esperienza nella Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

TITOLO V ELEZIONI

ART. 27 **(Commissione di vigilanza)**

1. Entro la fine di ciascun biennio il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave provvederà, con proprio decreto, alla costituzione di una Commissione di vigilanza che avrà il compito di provvedere all'organizzazione delle elezioni e agli adempimenti connessi con regolarità.
2. Detta Commissione dovrà essere composta da un Rappresentante del Comune nominato dalla Giunta Comunale, da due docenti (uno della Scuola Primaria e uno della Scuola Secondaria di I° grado), da due genitori (tra irappresentanti eletti, uno Scuola Primaria e uno della Scuola Secondaria di I° grado), scelti durante i Consigli di classe o interclasse, e dal Coordinatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
3. La Commissione potrà essere supportata dall'Ufficio Elettorale del Comune.
4. La stessa Commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali.

ART. 28 **(Adempimenti della Commissione di vigilanza)**

1. Almeno una settimana prima del rinnovo, il Rappresentante del Comune designato convoca la prima seduta della Commissione di vigilanza comunicando tramite e-mail l'Ordine del Giorno. Ciascuna seduta sarà valida se interverrà la maggioranza assoluta dei componenti designati.
2. Nelle sedute della Commissione di vigilanza il Rappresentante del Comune assumerà le funzioni di

Presidente dell'adunanza, il Coordinatore provvederà invece a verbalizzare quanto stabilito.

3. Nella prima seduta la Commissione dovrà redigere un cronoprogramma secondo i seguenti punti:
 - a) Presentazione del C.C.R.R. alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grado;
 - b) Scadenza presentazione delle candidature alla carica di Consigliere;
 - c) Campagna elettorale e pubblicazione delle schede dei Candidati;
 - d) Seconda seduta della Commissione di Vigilanza;
 - e) Comizi elettorali.
4. Nella stessa seduta la Commissione, coadiuvata dall'Ufficio Elettorale del Comune, provvede alla redazione delle Liste Elettorali per ciascuna sede scolastica su cui devono essere iscritti tutti gli aventi diritto al voto in relazione all'Istituto scolastico di riferimento.
5. A breve distanza dovrà essere convocata la seconda seduta della Commissione di vigilanza per esaminare le candidature e trasmetterle, unitamente al profilo scritto del candidato e al programma, all'Ufficio Elettorale del Comune che provvede a predisporre le schede di votazione e tutto il materiale cartaceo da utilizzare per le operazioni di voto. Nella stessa seduta la Commissione provvederà a deliberare in merito alla costituzione dei due seggi (uno per la primaria e una per la secondaria) che dovranno essere costituiti da un docente, un rappresentante dei genitori e tre alunni con funzioni rispettivamente di Presidente, Segretario verbalizzante e Scrutatori.
6. Le deliberazioni della Commissione di vigilanza sono approvate a maggioranza dei componenti e vengono affisse all'Albo Comunale.

ART. 29

(Elettorato attivo e passivo e candidature)

1. Possono candidarsi all'Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze tutti gli alunni frequentanti le classi V della Scuola Primaria e I – II della Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Fossalta di Piave.
2. Le candidature, corredate da un breve profilo del candidato e da un programma, devono essere presentate entro la data di scadenza stabilita precedentemente dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Il Sindaco sarà eletto tra i consiglieri neoeletti che si propongono a tale ruolo.
4. In caso di parità, risulterà eletto Sindaco il più giovane di età.

ART. 30

(Elezioni)

1. Il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave provvederà a rendere pubblicamente nota la data delle elezioni che si svolgeranno in orario scolastico.
2. Nel giorno delle elezioni in ciascuna sede scolastica si dovrà riunire il seggio elettorale per provvedere agli adempimenti connessi alle operazioni di voto. Il Presidente dovrà eseguire un sopralluogo per verificare la regolarità delle urne e della cabina elettorale. Dovrà poi procedere con la vidimazione delle schede elettorali.
3. Ogni elettore di classe III secondaria avrà una scheda per esprimere due preferenze rispettando il principio delle pari opportunità.
4. Ogni elettore di classe V primaria, I e II secondaria può dare un massimo di due preferenze per i candidati al ruolo di Consigliere, di cui solo una appartenente alla propria classe e almeno un maschio e una femmina.
5. Un componente del seggio dovrà registrare sulle liste elettorali che l'elettore abbia votato.

ART. 31

(Spoglio e proclamazione degli eletti)

1. Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio dei voti. A parità di voti, risulteranno eletti i più giovani di età.
2. In relazione alle operazioni di voto, di spoglio delle schede e di proclamazione degli eletti, dovrà essere

redatto da ciascun seggio un verbale in duplice copia, una delle quali resterà agli atti della scuola, mentre l'altra dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune di Fossalta di Piave.

3. Al termine dello scrutinio, la Commissione si dovrà riunire in seduta plenaria per approvare lo scrutinio e pubblicare nell'Albo delle due sedi scolastiche e del Comune di Fossalta di Piave i risultati della consultazione elettorale.
4. È compito del Sindaco del Comune di Fossalta di Piave, o di un suo delegato, procedere alla proclamazione degli eletti.

ART. 32 **(Insediamento ufficiale)**

1. Entro un mese dalle elezioni, il Coordinatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze provvede a convocare la prima seduta informale per procedere con i primi adempimenti necessari per l'insediamento ufficiale. Nella seduta dovrà essere data importanza alla conoscenza reciproca dei componenti eletti, alla lettura del Regolamento Istituzionale, alla redazione del Programma Amministrativo, all'elezione del Sindaco e alla nomina della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
2. Il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave provvederà a convocare pubblicamente l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
3. In tale occasione si procederà con la proclamazione del Sindaco eletto, con la convalida degli eletti, con il giuramento ufficiale del Sindaco, con le comunicazioni del Sindaco sulla nomina della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e del Segretario e con l'approvazione del Programma Amministrativo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.33 **(Modificazioni e abrogazioni del Regolamento)**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del Regolamento, sono deliberate dal Consiglio comunale cittadino.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale del Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale del Regolamento comporta l'approvazione del nuovo.

ART.34 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento è costituito da 34 articoli.
2. Il Regolamento verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali e sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Fossalta di Piave.
3. Il presente Regolamento sarà trasmesso dal Sindaco del Comune di Fossalta di Piave ai membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. Mattei" e al Coordinatore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua affissione nell'Albo Comunale.